


COMUNE DI MOGLIA

(Provincia di Mantova)



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Marzo, 2000

INDICE

TITOLO I – Norme Generali

Art. 1	– Ambito di applicazione.....	pag. 3
Art. 2	– Disciplina di riferimento	pag. 3
Art. 3	– Domande di autorizzazione per manomissione del suolo pubblico	pag. 3
Art. 4	– Lavori di pronto intervento o somma urgenza	pag. 4
Art. 5	– Attraversamenti stradali.....	pag. 4
Art. 6	– Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione.....	pag. 4
Art. 7	– Adempimenti ed obblighi connessi all’occupazione del suolo pubblico	pag. 5
Art. 8	– Esecuzione dei lavori	pag. 5
Art. 9	– Danni	pag. 5
Art.10	– Termine dei lavori	pag. 6
Art.11	– Obblighi di manutenzione successiva alla fine dei lavori	pag. 6
Art.12	– Prescrizioni tecniche	pag. 7
Art.13	– Cauzione	pag. 7
Art.14	– Determinazione della cauazione	pag. 7
Art.15	– Tariffe	pag. 7
Art.16	– Cauzione con importo superiore a £.5.000.000 = € 2582,28.....	pag. 8
Art.17	– Sanzioni.....	pag. 8

TITOLO II – Norme Tecniche

Art.18	– Disposizioni generali.....	pag. 9
Art.19	– Disposizioni per ripristini di strade in asfalto.....	pag. 9
Art.20	– Disposizioni per ripristini di pavimentazioni in pietra	pag. 11
Art.21	– Disposizioni generali per ripristini su aree a verde	pag. 12
Art.22	– Norme tecniche per il ripristino su aree a verde.....	pag. 13
Art.23	– Valutazione dei danni al patrimonio arboreo.....	pag. 14

TITOLO I – Norme Generali

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le manomissioni che riguardano il demanio ed il patrimonio del Comune di Moglia destinato a strade, a verde e ad uso pubblico, al fine di armonizzare gli interventi stessi con gli interessi connessi alla gestione degli ambiti pubblici ed alla relativa attività manutentiva.
2. Il Comune di Moglia rilascia regolare autorizzazione per gli interventi di cui al comma precedente.
3. Al fine di consentire un ottimale sfruttamento del patrimonio pubblico ed un trasparente rapporto tra Amministrazione e soggetti attuatori degli interventi, le norme seguenti definiscono un quadro disciplinare di riferimento unitario tramite l'enunciazione di regole procedurali.

ART. 2

(Disciplina di riferimento)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle norme contenute nel Nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285, nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 e successive modificazioni e integrazioni. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, fognature, linee telefoniche, ecc.

ART. 3

(Domande di autorizzazione per manomissione del suolo pubblico)

1. Qualsiasi Ente, Azienda o Privato che debba manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di lavori deve presentare apposita domanda, in carta bollata, indirizzata al Comune di Moglia.
2. La domanda deve essere corredata di planimetria, in scala adeguata ed in duplice copia, indicante il tracciato dello scavo, con le misure geometriche caratteristiche, riportante i pareri degli Enti / Società che gestiscono i seguenti sottoservizi, eventualmente presenti:
 - telefonia fissa
 - energia elettrica
 - gas
 - acquedotto
 - fognatura.

3. Non è richiesto il parere per i sottoservizi gestiti direttamente dal Comune di Moglia, che saranno acquisiti d'ufficio, nella fase istruttoria del procedimento amministrativo.
4. L'istanza di autorizzazione deve inoltre allegare idoneo documento attestante l'avvenuto deposito cauzionale di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

ART. 4

(Lavori di pronto intervento o somma urgenza)

1. In caso di lavori di pronto intervento, o somma urgenza, il richiedente potrà dare corso all'esecuzione dell'intervento, previa immediata comunicazione dell'inizio dei lavori al Comando di Polizia Municipale, per le eventuali implicazioni relative alla regolazione del traffico, nonché all'Ufficio Tecnico Comunale, a mezzo di comunicazione scritta, fax, telegramma o trasmissione telematica, assumendosi tutte le responsabilità e provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose. Il richiedente, in detti casi, è tenuto in ogni modo a produrre le regolari domande corredate dalla documentazione di cui agli articoli 3 e 12 del presente Regolamento, entro dieci giorni dalla comunicazione.
2. Il Comune di Moglia si riserva, comunque, di verificare l'effettiva urgenza dei lavori intrapresi e di adottare, nel caso, tutti gli opportuni provvedimenti.

ART. 5

(Attraversamenti stradali)

1. Gli attraversamenti stradali di ambiti sottoposti all'esecuzione di asfaltatura generale, negli ultimi tre anni, dovranno essere effettuati con macchina spingitubo, al fine di non compromettere la complanarità della sede viaria.
2. E' ammessa deroga all'uso della macchina spingitubo, nei soli casi di comprovato impedimento tecnico, che dovrà essere debitamente certificato, in sede di domanda, da parte di un tecnico abilitato.

ART. 6

(Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione)

1. Il Comune si riserva la possibilità di non concedere, di norma, autorizzazioni ad effettuare lavori di manomissione di sede stradale, o di marciapiedi, appena risistemati o realizzati, se non dopo che siano decorsi almeno 2 (due) anni dall'ultimazione dei lavori di sistemazione o realizzazione.
2. Soluzioni diverse, rispetto al comma precedente, potranno essere adottate sulla base di specifici accordi con l'Amministrazione Comunale, al fine di risolvere situazioni di particolare complessità tecnica od urgenza.

ART. 7***(Adempimenti ed obblighi connessi all'occupazione del suolo pubblico)***

1. L'occupazione del sottosuolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, sarà consentita con le limitazioni stabilite dal D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'onere di rimettere in pristino i sedimi stradali manomessi a carico del richiedente, a norma delle prescrizioni tecniche previste dall'articolo 11 del presente regolamento.
2. Il richiedente stesso sarà tenuto anche, a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e, nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo o sul soprassuolo, qualora ciò sia necessario per lo sviluppo dei servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunto, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto dell'autorizzazione di cui trattasi.

ART. 8***(Esecuzione dei lavori)***

1. I lavori dovranno essere condotti in modo tale da non arrecare intralcio alla circolazione stradale e comunque secondo le disposizioni prescrittive dell'Amministrazione Comunale, del presente regolamento e delle prescrizioni tecniche contenute nell'atto di autorizzazione.
2. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta, a cura e spese del richiedente, idonea segnaletica stradale di preavviso dei lavori in corso, di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica possono essere impartite in via generale nelle prescrizioni tecniche contenute nell'atto di autorizzazione.

ART. 9***(Danni)***

1. Qualora dall'esecuzione degli interventi derivino danni di qualunque natura a beni del Comune, degli Enti concessionari di pubblici servizi o di terzi, il richiedente provvederà a comunicare tempestivamente il fatto al Comune, operando comunque, per quanto possibile, in collegamento con gli enti concessionari di pubblici servizi interessati, per una pronta constatazione dei danni a ciò conseguenti, per il più rapido ripristino del servizio e dei manufatti danneggiati, da effettuarsi sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale, provvedendo direttamente al risarcimento di eventuali danni ulteriori.
2. Tutte le eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno, relativi ai manufatti presenti su suolo pubblico e più in generale inerenti alla realizzazione dell'opera oggetto della domanda, ivi comprese le responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro, saranno esclusivamente a carico del richiedente, essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione al Comune.

3. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare, prima del collaudo, in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e della esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul richiedente, restando perciò l'Amministrazione comunale totalmente esonerata ed altresì sollevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi, fermo restando gli obblighi in capo al soggetto autorizzato previsti dall'articolo 10 del presente regolamento.

ART. 10***(Termine dei lavori)***

1. I lavori devono essere effettuati nel periodo indicato nell'atto di autorizzazione, cercando di ridurre al minimo il disagio arrecato alla collettività.
2. Il richiedente dovrà predisporre tutta la manodopera, mezzi e materiali occorrenti affinché il lavoro abbia termine nel limite di tempo stabilito.
3. In caso di ritardo nel compimento dei lavori, a qualsiasi motivo sia imputabile, il richiedente dovrà presentare idonea domanda di rinnovo.
4. Il rinnovo può essere chiesto una sola volta.

ART. 11***(Obblighi di manutenzione successiva alla fine dei lavori)***

1. Gli ambiti di strada, o di marciapiedi manomessi, rimarranno in manutenzione al richiedente per la durata di anni uno a partire dalla data di ultimazione dei lavori, data che dovrà essere comunicata per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Durante l'anno di manutenzione il richiedente dovrà provvedere a tutte le riparazioni che dovessero occorrere, rinnovando i manti di copertura superficiale e le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o rotture in genere.
3. Allo scadere dell'anno di manutenzione l'utente dovrà richiedere all'Ufficio Tecnico Comunale la visita di collaudo, che non potrà comunque riguardare la funzionalità degli impianti. La visita dovrà avvenire entro due mesi dalla richiesta. Qualora in sede di collaudo si riscontrassero irregolarità o sconessioni nel piano viario manomesso, o nel suo intorno, in conseguenza dei lavori effettuati, il periodo di manutenzione sarà prorogato di sei mesi, rinnovando di conseguenza tutti gli oneri indicati nel presente articolo.
4. Nell'eventualità in cui il richiedente non ottemperi, durante l'anno di manutenzione, agli obblighi imposti al comma 2° del presente articolo, l'Amministrazione Comunale, previa diffida ad adempiere, procederà ad incamerare l'intero deposito cauzionale e provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori, al fine di garantire un corretto ripristino del suolo pubblico.

ART. 12**(Prescrizioni tecniche)**

1. Le manomissioni del suolo pubblico, comprendenti sia l'esecuzione degli scavi necessari che l'esecuzione delle opere di ripristino, saranno eseguiti secondo le prescrizioni tecniche fissate nel presente Regolamento, ed eventualmente integrate nell'atto di autorizzazione.

ART. 13**(Cauzione)**

1. A garanzia della esatta esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di quanto prescritto nell'atto amministrativo del Comune, il richiedente, al momento dell'inoltro della domanda di autorizzazione, presterà idoneo deposito cauzionale.
2. La costituzione del deposito cauzionale, non produttivo di interessi, potrà avvenire mediante versamento dell'importo presso la Tesoreria Comunale, o attraverso la presentazione di polizza fidejussoria bancaria od assicurativa.
3. La restituzione del deposito cauzionale avverrà entro e non oltre tre mesi dalla data di collaudo, se con esito positivo. Nel caso di ulteriore collaudo negativo, dopo la proroga di cui all'articolo 10, comma 2°, l'Amministrazione Comunale procederà ad incamerare l'intero deposito cauzionale e provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori per un corretto ripristino del suolo pubblico.

Art. 14**(Determinazione della cauzione)**

1. L'ammontare del deposito cauzionale da prestare, è pari al prodotto della lunghezza del tratto di suolo pubblico da manomettere, per la relativa tariffa, così come determinata all'articolo 15.

Art. 15**(Tariffe)**

1. Le tariffe in sede di prima applicazione del presente Regolamento, saranno le seguenti:
 - **per ambiti con pavimentazione in pietra: £/ml 300.000 (€/ml 154,94)**
 - **per ambiti con pavimentazione in conglomerato bituminoso o cementizio: £/ml 200.000 (€/ml 103,29)**
 - **per ambiti a verde: £/ml 75.000 (€/ml 38,73)**

2. Le tariffe di cui al precedente comma saranno aggiornate con cadenza biennale, a partire dalla data di approvazione del presente Regolamento, sulla base della variazione dell'indice ISTAT del costo delle costruzioni.

Art. 16

(Cauzione con importo superiore a £.5.000.000 = € 2582,28)

1. Per interventi ove l'entità del deposito cauzionale, determinato ai sensi dell'articolo 14, risulti superiore a £.5.000.000 (€ 2.582,28), il richiedente ha la facoltà di presentare una cauzione pari all'importo del computo metrico estimativo delle opere ripristinatorie.
2. Il computo metrico del comma precedente dovrà essere allegato all'istanza di autorizzazione ed approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 17

(Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal R.D. 3 marzo 1934 n°383 (T.U. della Legge Comunale e Provinciale – articoli 106 e seguenti); si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n°689.

TITOLO II – Norme Tecniche

Art. 18

(Disposizioni generali)

1. Tutti i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni fornite dal presente Regolamento e secondo le prescrizioni indicate direttamente sull'autorizzazione di manomissione; per gli interventi da eseguirsi su sede stradale dovranno, altresì, essere rispettate le indicazioni degli articoli 20 - 21 e 25 del nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento alla segnaletica di sicurezza.

ART. 19

(Disposizioni per ripristini di strade in asfalto)

A) SCAVI LONGITUDINALI SULLA CARREGGIATA STRADALE

1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede stradale (per tratti superiori a m. 2) dovranno essere, di norma, eseguiti ad una distanza di almeno m. 1,00 dal ciglio stradale o dal cordolo del marciapiede, salvo altro posizionamento da decidersi in contraddittorio.
2. Nel caso di scavi eseguiti a distanza inferiore a m. 1,00 dal ciglio della strada o dal marciapiede, si provvederà anche alla rimozione della parte residuale di pavimentazione ed al suo totale rifacimento.
3. Il taglio della pavimentazione stradale (se in conglomerato bituminoso) dovrà essere eseguito con frese o taglierine in modo netto e rettilineo e senza disestare la pavimentazione adiacente; nel caso di sgretolamenti, si rettificherà nuovamente il taglio prima del ripristino.
4. Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio e non allargarsi ulteriormente; in caso contrario, si dovrà riadeguare il taglio, la cui larghezza sarà di almeno cm. 100 per consentire una perfetta rullatura con rulli compressori di almeno 12 tonn.
5. La compattazione nello scavo della sabbia deve essere eseguita con idonee attrezzature meccaniche ogni 30 cm di spessore; tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati, di norma, alla discarica autorizzata, salvo un diverso utilizzo consentito dalla vigente normativa inerente i residui derivanti da scavi.
6. Non è consentito l'uso della terra, argillosa o sabbiosa che sia, o della cosiddetta "sabbia di cava", (che non possieda i requisiti previsti dalle Norme C.N.R. che disciplinano l'uso dei materiali stradali). I reinterri vanno, preferibilmente, eseguiti con sabbia o sabbioncino lavato.
7. La massiciata stradale dovrà essere realizzata in mista naturale dello spessore minimo di cm. 40, dovrà essere rullata con rullo compressore e completata con cm. 5 di mista naturale stabilizzata opportunamente rullata.
8. Si potrà procedere, quindi, alla posa della pavimentazione che, se prevista in conglomerato bituminoso, sarà composta da uno strato di base in mista naturale bitumata dello spessore di cm. 8 e da un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm. 3.

9. Il tappeto d'usura sara', di norma, esteso a tutta la sede stradale. In ragione della larghezza dello scavo e della posizione dello scavo stesso, gli Uffici Comunali competenti potranno individuare, in comune accordo con il richiedente e precisare sulla autorizzazione di manomissione, una soluzione piu' consona all'intervento da eseguire. Nei casi di intervento su sede stradale, il cui manto di finitura risulti di recente realizzazione, rimane l'obbligo del ripristino di tutta la carreggiata. I lavori dovranno essere eseguiti nella stagione adatta (a clima caldo o mite).
10. Nel caso di rifacimento del tappeto d'usura sull'intera sede stradale, si dovra' provvedere alla rimozione di eventuali rappezzi eseguiti in conglomerato invernale e provvedere al ripristino ed al loro tamponamento con materiale a caldo; si dovra', altresì, provvedere alla messa in quota di singoli cordoli o tratti di cordolatura che risultino depressi e la loro sostituzione, nel caso siano ammalorati. Si dovra' anche tenere conto delle quote dei passi carrai esistenti e, se del caso, provvedere alla loro messa in quota.
11. L'esecuzione del tappeto dovra' essere effettuato ad avvenuto assestamento del piano, provvedendo nel frattempo alle dovute e tempestive ricariche, al fine di garantire un sicuro transito sia pedonale che veicolare.
12. Potra' essere prevista in sede di rilascio dell'autorizzazione e dopo sopralluogo con il tecnico comunale responsabile, la fresatura della pavimentazione stradale, per uno spessore da concordare, quando cio' sia tecnicamente possibile e qualora le condizioni precarie della pavimentazione esistente rendano inopportuna la sola stesura di un nuovo tappeto di usura.
13. Potranno essere consentite fresature parziali della sede stradale per scavi longitudinali, previo accordo con il tecnico responsabile, nel qual caso si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - rifacimento della mista bitumata sullo scavo longitudinale per uno spessore di 10 cm.;
 - fresature dello scavo longitudinale per la sua larghezza aumentata di ml 1,00 per ogni parte dello scavo o fino al ciglio stradale o cordolo del marciapiede;
 - formazione di tappeto di usura per cm. 3;
 - sigillatura longitudinale con mastice bituminoso della giunzione tra il nuovo ed il vecchio tappeto di usura.
14. Nel periodo invernale, per scavi longitudinali, non sara' consentito l'uso di "invernale"; il ripristino andra' eseguito sempre con mista bitumata stesa a caldo e opportunamente cilindrata.
15. Nei rifacimenti totali o parziali di tratti di strade o di marciapiedi, anche se solo con semplici bitumature, sara' esclusiva incombenza della Ditta autorizzata provvedere alla regolare rimesa in quota di ogni eventuale chiusino o sigillo o caditoia.

B) SCAVI LONGITUDINALI SULLA SEDE DI MARCIAPIEDI

16. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede di marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da non compromettere la cordonatura, se questa e' in buone condizioni. In caso contrario, si dovra' provvedere alla messa in quota dei cordoli stessi.
17. Eseguito lo scavo della larghezza desiderata, si dovra', di norma, demolire l'intera pavimentazione salvo diversa indicazione dell'Ufficio Tecnico, riportata sull'autorizzazione; la pavimentazione dovra', quindi, essere ricostruita mediante:
 - fondazione in calcestruzzo a ql. 2 di cemento per uno spessore di cm. 8, con l'inserimento di giunti di dilatazione in listelli di pvc ogni 3 ml.;
 - tappetino d'usura dello spessore di cm. 2 eseguito sempre per tutta la larghezza del marciapiede.

18. In caso si rendesse necessaria la completa sostituzione dei cordoli, sarà compito dell'Ufficio Tecnico competente provvedere alla loro fornitura, mentre la posa resterà a carico dell'esecutore, salvo diversa prescrizione indicata nell'autorizzazione alla manomissione.
19. Nel caso vi fossero tratti di cordature dissestate, sconnesse, sarà totale incombenza della Ditta autorizzata provvedere alla relativa sistemazione con l'eventuale integrazione o sostituzione dei cordoli, nell'ambito dell'intervento autorizzato.
20. L'autorizzato dovrà, altresì, provvedere all'esecuzione delle opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo le prescrizioni e le schede di intervento predisposte dall'Ufficio competente ed indicate nell'ambito dell'autorizzazione alla manomissione.

C) SCAVI TRASVERSALI SULLA CARREGGIATA STRADALE

21. Gli scavi che interessano trasversalmente la sede stradale dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti scavi longitudinali, salvo che il ripristino finale con tappeto d'usura dovrà essere realizzato mediante fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di m. 1,00 per parte e la sigillatura della giunta fresata con mastice bituminoso a caldo. Non sono ammessi ripristini su scavi trasversali, mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.

D) SCAVI DI MODESTA ENTITA' O TRASVERSALI SULLA SEDE DI STRADE O MARCIAPIEDI

22. Gli scavi di modesta entità inferiori a 2 mq. di superficie interessata dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti.
23. Nel caso si dovessero eseguire più tagli a distanza ravvicinata, il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato.
24. Nella stagione invernale, sarà consentito l'uso di conglomerato bituminoso di tipo invernale, da sostituire, poi, con strati di bitume a caldo nella stagione adatta.
25. Per quanto riguarda gli interventi sui marciapiedi, il ripristino in bitumato dovrà essere esteso a tutta la larghezza del marciapiede, previa demolizione e ricostruzione del sottofondo in calcestruzzo; per più tagli a distanza ravvicinata, si dovrà estendere il ripristino a tutto il tratto interessato dai lavori.

Art. 20

(Disposizioni per ripristini di pavimentazioni in pietra)

A) RIFACIMENTO DI STRADE

1. I ripristini di pavimentazioni in acciottolato, cubetti di porfido, lastre o masselli ecc. dovranno essere esclusivamente eseguiti da personale specializzato in tali opere.
2. Per ripristini di vaste proporzioni o di strade complete, si potrà provvedere, prima della posa definitiva dei materiali lapidei, alla bitumatura provvisoria con binder, che verrà, poi, sostituito dopo il naturale assestamento della massicciata, con la pavimentazione prevista.
3. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento.

B) RIFACIMENTO DI MARCIAPIEDI

4. Per quanto riguarda i marciapiedi, nel caso la pavimentazione fosse in lastre di beola o in porfido o in altro materiale lapideo, la posa dovrà essere estesa a tutta la larghezza del marciapiede, previo parere dell'Amministrazione Comunale.
5. Nel caso fossero previsti sullo stesso marciapiedi diversi interventi non sequenziali, anche di altra Azienda, si dovrà provvedere, in attesa del definitivo ripristino, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire, poi, con la pavimentazione definitiva.
6. Le relative spese della pavimentazione in pietra restano a carico delle Ditte che eseguiranno i lavori di scavo.
7. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento.

Art. 21***(Disposizioni generali per ripristini su aree a verde)***

1. Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali; in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:
 - ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento;
 - privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;
 - ben fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni del servizio comunale competente.
2. Resta a carico della Ditta autorizzata l'onere dell'innaffio e dell'eventuale risemina, in caso di mancato attecchimento del seminato.
3. Gli scavi non devono interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive; eventuali interferenze devono essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione.
4. L'asportazione, totale o parziale, di assenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo o in presenza dell'Ufficio competente.
5. Nel caso in cui si dovesse procedere all'asportazione di alberi od arbusti, l'Amministrazione si riserva di richiedere, attraverso l'Ufficio competente, la messa a dimora di un numero equivalente di essenze, sia in termini qualitativi che quantitativi.
6. Resta salvo il principio che rimane a carico della Ditta autorizzata l'onere per l'attecchimento, la cura e l'innaffio per un anno dalla messa a dimora; trascorso tale periodo, l'Ufficio Comunale competente accerterà lo stato vegetativo dell'essenza, chiedendo, in caso di mancato attecchimento, la sostituzione dell'essenza.
7. Nel caso in cui gli scavi interferiscano con impianti di irrigazione, la Ditta autorizzata dovrà ripristinare, a suo totale carico, la funzionalità dell'impianto irriguo stesso.
8. Di norma, è vietato, altresì, utilizzare aree a verde per depositi di cantiere o di attrezzature; nel caso in cui, per forza maggiore, non si possa rispettare tale divieto, dovrà essere inoltrata formale richiesta specifica, attraverso la modulistica e le procedure per la manomissione del suolo pubblico. Gli interventi di ripristino rimangono quelli indicati ai commi precedenti.

Art. 22***(Norme tecniche per il ripristino su aree a verde)***

1. Gli interventi su aree a verde dovranno attenersi alle sottoindicate prescrizioni:
 - a) Tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno, di norma, essere realizzati ad una distanza inferiore a mt. 2,50 dal tronco delle alberature, salvo quanto indicato nel successivo punto 6;
 - b) Per piante di pregio o di grande dimensione potranno essere richieste distanze superiori a mt. 2,50 o, in alternativa, l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano, spingitubo, ecc.). In ogni caso, non potranno essere tagliate radici importanti superiori ai 2 cm. di diametro.
 - c) Ove possibile, in caso di interventi di ristrutturazione, e' opportuno prevedere lo spostamento del servizio, qualora questo interferisca con la posizione della pianta.
 - d) Attorno alla pianta, sia in sede di marciapiede che su piazzole o parcheggi, dovra' essere lasciata una zona di rispetto (priva di asfalto o di altra pavimentazione impermeabile) di mt. 2x2, per essenze di grande sviluppo, e mt. 1,5x1,5, per quelle di medio o limitato sviluppo o, comunque, da definirsi in casi particolari per consentire gli scambi gassosi e le operazioni manutentive e conservative. Nella realizzazione di tali lavori dovranno essere tenuti particolarmente presenti i punti a) e b).
 - e) Dovra' essere assolutamente evitato di addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o sulle aiuole, salvo autorizzazioni specifiche del servizio parchi e giardini.
 - f) La posa di impianti o strutture in soprassuolo in prossimita' di alberature dovra' attenersi alle norme di cui ai punti 1 e successivi del presente articolo. Nel caso non vi siano possibilita' di adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili (non escluso il trasferimento in luogo dell'albero a cura e spese dell'Ente richiedente), andra' richiesto l'abbattimento della pianta interferente con i lavori. Nel caso di ristrutturazione e realizzazione di servizi pubblici, si dovra' prendere atto dell'esistenza delle piante e del relativo ingombro adeguando la soluzione tecnica prescelta alle reali presenze arboree e alla loro naturale capacita' di sviluppo dell'apparato aereo.
 - g) Nella installazione di manufatti (chioschi, edicole, ecc.) e cantieri, oltre a quanto sopra, non si dovra' ledere l'apparato aereo degli alberi presenti in luogo. Nella richiesta di installazione dei manufatti dovranno essere indicati anche gli ingombri in altezza.
 - h) Le piante insistenti su aree che, per periodi piu' o meno lunghi, verranno a essere sede di cantieri di lavoro per opere pubbliche dovranno essere salvaguardate con le protezioni indicate di volta in volta dall'Ufficio competente. Dovra', inoltre, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi (trattamenti antiparassitari, ecc.).
 - i) Tutti i danni arrecati alle piante per inosservanza delle presenti norme e per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami o radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze dannose, ecc. verranno addebitati secondo le modalita' previste dalle tabelle del successivo articolo 23. Resta salvo che la responsabilita' civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi meteorici), causata da lavori eseguiti all'insaputa dell'Amministrazione Comunale o, comunque, non concordati con la stessa, rimane a carico dell'Impresa esecutrice e/o del committente.
 - j) Al termine dei lavori o degli inserimenti, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformita' del ripristino. Le modalita' ed i tempi di intervento saranno stabiliti con l'Ufficio competente, rilevate le condizioni reali dell'area interessata.

Art. 23***(Valutazione dei danni al patrimonio arboreo)***

1. Il calcolo dei danni al patrimonio arboreo sarà valutato secondo la metodologia ed i parametri espressi di seguito.

TABELLE VALUTAZIONE PIANTE ORNAMENTALI**Metodo di calcolo**

Il valore dell'albero è ottenuto moltiplicando tra loro i quattro seguenti indici:

A) INDICE SECONDO LA SPECIE E VARIETA'

Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio degli alberi riscontrati al momento del danno. Il valore da prendere in considerazione è 1/10 del prezzo di vendita di un albero avente circonferenza del tronco a 1 mt. da terra di cm 10 - 12 (per le latifoglie) e altezza di 150 - 175 (per conifere).

B) INDICE SECONDO IL VALORE ESTETICO E LE CONDIZIONI SANITARIE

Il valore è condizionato da un coefficiente variabile da 0,2 a 10 in funzione della bellezza, della posizione ambientale (pianta isolata, in filare, in gruppo, ecc.), delle condizioni fitosanitarie, della vigoria, ecc.

- 10 - pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare
- 9 - pianta sana, vigorosa in gruppi da 3 a 5 esemplari
- 8 - pianta sana, vigorosa in gruppo superiore a 5 o in filare
- 7 - pianta sana, media vigoria, solitaria
- 6 - pianta sana media vigoria in gruppo da 3 a 5
- 5 - pianta sana media vigoria in gruppo superiore a 5 o in filare
- 3 - pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria
- 2 - pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata in gruppo o filare
- 0,5 - pianta senza vigore, ammalata
- 0,2 - pianta senza valore

C) INDICE SECONDO LA DISLOCAZIONE DELLA PIANTA

Il valore della pianta e' in funzione anche della dislocazione della stessa rispetto al territorio urbano. Il pieno centro dell'albero ha un valore molto maggiore che in periferia o in un parco esterno, il costo di impianto e le successive cure manutentive sono molto maggiori che per zone esterne:

- 10 - centro
- 6 - periferia
- 5 - parchi esterni
- 4 - zone rurali

D) DIMENSIONI

La dimensione dell'albero e' data dalla circonferenza del tronco ad 1 mt. dal suolo. L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'eta' dell'albero:

Circonferenza indice in cm.		Circonferenza indice in cm.		Circonferenza indice in cm.		Circonferenza indice in cm.	
30	1	110	10	190	19	360	28
40	1,5	120	11	200	20	390	29
50	2	130	13	220	21	420	31
60	3	140	14	240	22	450	33
70	4	150	15	260	23	500	35
80	5	160	16	280	24	550	38
90	7	170	17	300	25	600	40
100	9	180	18	330	26	700	45

valore pianta = a x b x c x d

Valutazione dei danni causati alle piante

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

A) FERITE AL TRONCO O SCORTECCIAMENTO DELLO STESSO

In tali casi il danno e' proporzionale al rapporto larghezza/circonferenza del tronco:

Lesioni in % circonferenza tronco		Lesioni in % circonferenza tronco
fino a 10		10
da 10 a 20		20
da 20 a 25		25
da 25 a 30		35
da 30 a 35		50
da 35 a 40		60
da 40 a 45		80
da 45 a 50		90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni cm. di altezza della ferita. In detta valutazione è tenuto conto che la distruzione dei tessuti corticali, se estesa, compromette in tempi più o meno brevi la vita stessa della pianta anche per l'insorgere di infezioni funginee.

B) DANNI ALLA CHIOMA DELL'ALBERO

Per determinare il danno arrecato alla chioma di un albero, tener conto del suo volume prima del danneggiamento e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto a). Tenere conto anche del costo degli interventi resi necessari per riequilibrare la chioma o per ridurre il danno (riformazione tagli, disinfezione, ecc.) eseguiti con personale dell'Amministrazione.

C) DANNI ARRECATI ALL'APPARATO RADICALE CON SCAVI

Il danno è proporzionale alla vicinanza e dimensioni dello scavo, al taglio di radici, alle necessità di intervento di alleggerimento chioma per evitare cadute, con riferimento percentuale al valore della pianta.